

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

QUARTA SESSIONE

(Strasburgo, 3 - 5 giugno 1997)

RACCOMANDAZIONE 34 (1997)¹

SUL PROGETTO DI

CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA REGIONALE

¹ Discussione da parte del Congresso e adozione il 5 giugno 1997, terza seduta (ved. doc. CPR (4) 4 rivista, Raccomandazione presentata dal Sig P. Rabe, Relatore).

I. Il Congresso,

investito della proposta della Camera delle Regioni, e dopo aver preso nota del Parere della Camera dei Poteri Locali,

1. avendo preso conoscenza della relazione presentata dal Sig. Peter Rabe (Bassa Sassonia, Germania) alla presente Sessione;
2. ricordando la Risoluzione n. 67 (1970) - concernente i problemi della regionalizzazione in Europa - e la Risoluzione n. 117 (1980) - attinente alle istituzioni regionali in Europa - della Conferenza permanente dei Poteri locali e regionali d'Europa;
3. ricordando la Risoluzione n. 8 (1994) e la Raccomandazione n. 6 (1994) del Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa e l'invito rivolto, nella Risoluzione n. 8, a elaborare una "Carta europea dell'autonomia regionale", sul modello della Carta europea dell'autonomia locale, in collaborazione con l'Assemblea parlamentare, come stipulato al paragrafo 23 della Dichiarazione di Ginevra;
4. ricordando le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze e Convegni organizzati dalla Conferenza permanente dei Poteri locali e regionali d'Europa, e particolarmente quelle di Galway (1975), di Bordeaux (1978) e di Ginevra (1993);
5. ricordando la Risoluzione su "La politica regionale comunitaria e il ruolo delle regioni", adottata il 18 novembre 1988 dal Parlamento europeo;
6. ricordando l'impegno dell'Assemblea parlamentare a favore della regionalizzazione e in particolare le Raccomandazioni 1021 (1985) e 1256 (1995), concernenti le regioni al Consiglio d'Europa;
7. tenendo presente la Carta europea dell'autonomia locale (Convenzione n. 122 del Consiglio d'Europa) del 15 ottobre 1985, e rallegrandosi del fatto che questa Carta è stata fino ad oggi firmata da 32 Stati membri e ratificata da 24 di essi;
8. ricordando l'importanza del principio di sussidiarietà, definito per la prima volta in un documento internazionale nell'articolo 4 paragrafo 3 della Carta europea dell'autonomia locale e considerato come un principio importante nel Trattato di Maastricht;
9. ricordando la Raccomandazione n. R (95) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sull'attuazione del principio di sussidiarietà, adottata il 12 ottobre 1995;
10. ricordando la Risoluzione statutaria n. (94) 3 che istituisce il Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa e la Carta di questo Congresso, particolarmente la disposizione transitoria n. 1, che presuppone dei progressi nel campo della regionalizzazione nei Paesi senza regioni;
11. ricordando la sua Risoluzione n. 37 (1996) con la quale aveva adottato, in via provvisoria, un primo progetto di Carta europea dell'autonomia regionale;

12. ricordando la sua Raccomandazione n. 22 (1996) con la quale aveva sollecitato dei Pareri circa il progetto di Carta;
13. ringraziando l'Assemblea parlamentare per la sua partecipazione ai lavori preparatori e per il suo Parere interinale favorevole dato nella Risoluzione 1118 (1997);
14. tenendo conto della presa di posizione del Comitato delle Regioni dell'Unione europea [Doc.CPR/GT/RSG (3) 5] e dei Pareri espressi dall'Assemblea delle Regioni d'Europa [Doc. CPR/GT/RSG (3) 3] e dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa [Doc. CPR/GT/RSG (3) 8];
15. tenendo conto delle proposte e dei commenti provenienti da numerose associazioni di poteri locali e regionali negli Stati membri;
16. tenendo conto delle proposte fatte in occasione delle Audizioni organizzate dal suo Gruppo di lavoro ad Hannover (22 marzo 1996), a Barcellona (18 ottobre 1996), a Firenze (27-28 febbraio 1997) e a Wroclaw (10 marzo 1997) e dei numerosi suggerimenti da parte dei membri del Congresso;
17. ringraziando i numerosi esperti che hanno contribuito ai lavori preparatori della Carta, e in particolare il Prof. Philippe De Bruycker e il Prof. Nicolas Levrat.

II. Invita

1. l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ad appoggiare il progetto di Carta europea dell'autonomia regionale che figura in allegato;
2. il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ad esaminare, in vista della sua adozione in quanto Convenzione del Consiglio d'Europa, il progetto di Carta europea dell'autonomia regionale;
3. il 2° Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Strasburgo, ottobre 1997) ad esprimere un parere politico favorevole a questa iniziativa volta, secondo la linea del Vertice di Vienna, a riconoscere maggiormente l'importanza della realtà regionale per la costruzione dell'Europa;
4. i governi degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, a ratificare, al più tardi simultaneamente alla ratifica della Carta europea dell'autonomia regionale, la Carta europea dell'autonomia locale.

**PROGETTO DI CARTA EUROPEA
DELL'AUTONOMIA REGIONALE**

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

1. Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di rafforzare l'unione fra i suoi membri, allo scopo di tutelare e promuovere gli ideali e i principi del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia che costituiscono il loro patrimonio comune, condizioni indispensabili per la sicurezza democratica e fattori di pace;
2. Considerando che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici rientra nei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e che la regione favorisce l'esercizio di questo diritto;
3. Convinti che l'esistenza di regioni amministrate da responsabili eletti a suffragio universale e investite di effettive responsabilità permette un'amministrazione efficace e al tempo stesso vicina al cittadino;
4. Persuasi che il principio di sussidiarietà costituisce un contributo importante alla costruzione della democrazia in Europa, basata sulla pari legittimità dei vari livelli di potere : locale, regionale, nazionale ed europeo;
5. Considerando che la presente Carta e la Carta europea dell'autonomia locale sono complementari per la realizzazione del principio di sussidiarietà a favore degli enti locali e regionali;
6. Coscienti che la regione costituisce un livello di potere adeguato per l'effettiva realizzazione della sussidiarietà, considerata come uno dei principi fondamentali da rispettare, sia per quanto riguarda l'integrazione europea che l'organizzazione propria degli Stati che partecipano a questo movimento;
7. Affermando che la regionalizzazione non deve essere realizzata a spese dell'autonomia degli enti locali, ma deve invece accompagnarsi a misure volte a proteggere quest'ultimi, nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale;
8. Affermando che il riconoscimento dell'autonomia regionale implica la lealtà nei confronti dello Stato di cui le regioni fanno parte, nel rispetto della sua sovranità e della sua integrità territoriale;
9. Affermando che il riconoscimento dell'autonomia regionale deve accompagnarsi a provvedimenti volti a realizzare la solidarietà fra le varie regioni in modo da favorire uno sviluppo equilibrato;
10. Considerando che la regione, quale componente essenziale dello Stato, esprime, con la sua identità, la diversità dell'Europa, contribuisce all'arricchimento della propria cultura nel rispetto delle sue tradizioni e conformemente alla sua storia, e concorre alla sua prosperità economica per uno sviluppo sostenibile;

11. Coscienti che la cooperazione interregionale e transfrontiera rappresenta un contributo prezioso e indispensabile alla costruzione dell'Europa;

12. Affermando che la costruzione di istituzioni europee adeguate deve tener conto dell'esistenza di regioni all'interno degli Stati europei per quanto riguarda l'elaborazione e la realizzazione di politiche attuate a livello europeo e favorire la partecipazione delle regioni a queste istituzioni, particolarmente in seno alla Camera delle Regioni del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa e in seno al Comitato delle Regioni dell'Unione europea;

13. Affermando che questi principi presuppongono l'esistenza di un livello di potere regionale dotato di organi decisionali democraticamente costituiti e che godono di un'ampia autonomia per quanto riguarda le competenze, il modo di esercitarle e i mezzi necessari al compimento della loro missione;

14. Ritenendo che, indipendentemente dalle profonde differenze esistenti fra le tradizioni giuridiche e istituzionali dei vari Paesi europei, è auspicabile e utile estendere il processo di regionalizzazione nell'ambito degli Stati europei, sulla base dei principi enunciati qui di seguito;

15. Considerando che uno dei mezzi per raggiungere questi obiettivi è la conclusione di accordi nel campo delle loro rispettive strutture territoriali;

Hanno deciso quanto segue:

Articolo 1

Le Parti della presente convenzione s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli che seguono, nei modi e nei limiti prescritti da una delle procedure previste dagli articoli 20 o 23 di questa Carta.

PARTE I

A. Fondamento dell'autonomia regionale

Articolo 2 - Fondamento dell'autonomia regionale

1. Il principio dell'autonomia regionale deve, nei limiti del possibile, essere riconosciuto dalla Costituzione.
2. L'estensione dell'autonomia regionale può essere determinata soltanto dalla Costituzione, dallo statuto delle regioni, dalla legge o dal diritto internazionale.
3. Le disposizioni legislative che determinano l'estensione dell'autonomia regionale devono, per quanto possibile, offrire alle regioni una protezione specifica in virtù delle loro procedure o delle condizioni per la loro adozione.

B. Definizione dell'autonomia regionale

1. Principio

Articolo 3 - Principio

1. Per autonomia regionale s'intende il diritto e la capacità effettiva degli enti territoriali più vasti all'interno di ogni Stato membro, dotati di organi eletti, posti fra lo Stato e gli enti locali, e che godono di prerogative di autogoverno, o di prerogative di carattere statale, di gestire, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della popolazione, gran parte degli affari di pubblico interesse, conformemente al principio di sussidiarietà.
2. Nel rispetto delle disposizioni della presente Carta, l'estensione dell'autonomia regionale è determinata dal diritto interno di ogni Stato, alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2.

2. Tipi di competenze

Articolo 4 - Competenze proprie

1. Le competenze delle regioni sono riconosciute o determinate dalla Costituzione, dallo statuto delle regioni, dalla legge o dal diritto internazionale.
2. Le competenze proprie delle regioni possono essere contestate o limitate soltanto dalla Costituzione, dalla legge o dal diritto internazionale.
3. Le regioni hanno poteri di decisione e di gestione nei settori che sono di loro propria competenza. Questi poteri devono permettere l'adozione e l'attuazione di una politica propria ad ogni regione.

4. Nei limiti della legge, è auspicabile che l'adempimento a livello regionale di compiti che sono di competenza nazionale venga affidato a organi regionali. Le regioni debbono poter disporre dei mezzi necessari a tale scopo.

Articolo 5 - Delega delle competenze

1. Delle competenze possono, entro i limiti previsti dalla legge, essere delegate alle regioni da altri livelli di governo.

2. La delega delle competenze deve, in misura ragionevole, essere chiaramente definita. I mezzi, in particolare materiali e finanziari, necessari ad espletare effettivamente queste competenze aggiuntive, vanno presi adeguatamente in considerazione nell'atto di delega.

3. Gli organi incaricati di esercitare tali competenze devono tuttavia godere, per quanto possibile entro i limiti della legge, della libertà di adattare il loro operato alle specifiche condizioni della regione e alla loro struttura organizzativa, per una maggiore efficienza e per poter tener conto delle preferenze degli abitanti della regione. Le considerazioni di carattere finanziario nell'atto di delega non devono limitare eccessivamente questa libertà.

3. Settori di competenza

Articolo 6 - Affari regionali

1. Oltre alle competenze che, in conformità con il principio espresso all'articolo 3, sono riconosciute o attribuite alle regioni dalla Costituzione, dallo statuto delle regioni, dalla legge o dal diritto internazionale, gli affari regionali comprendono anche qualsiasi questione d'interesse regionale che non sia esclusa dalle loro competenze o attribuita ad un'altra autorità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze le regioni devono, nel rispetto del diritto, essere guidate dall'interesse dei cittadini, ispirarsi al principio di sussidiarietà e tener conto delle esigenze ragionevoli della solidarietà nazionale ed europea.

Articolo 7 - Relazioni con gli enti locali

1. Le regioni che dispongono di competenze riguardanti gli enti per i quali vale la *Carta europea dell'autonomia locale*, rispettano lo spirito e la lettera di questa Convenzione nei loro rapporti con tali enti.

2. Le regioni applicano il principio di sussidiarietà nei loro rapporti con gli enti locali.

3. Le regioni possono delegare, entro i limiti della legge, certe competenze agli enti locali secondo i principi definiti nell'articolo 5.

4. Nei limiti delle competenze loro attribuite, le regioni cercheranno di assicurare, qualora fosse necessario, la perequazione finanziaria fra gli enti locali che si trovano sul loro territorio.

Articolo 8 - Rapporti interregionali e transfrontiera

1. Nei settori di loro competenza, le regioni potranno intraprendere, all'occorrenza nel rispetto delle procedure stabilite dal diritto interno, delle attività di cooperazione interregionale e transfrontiera. Queste attività devono svolgersi nel rispetto del diritto interno e degli impegni internazionali dello Stato.
2. Le regioni appartenenti ad un'area transfrontiera possono dotarsi, nel rispetto del diritto di tutti gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati e del diritto internazionale, di organi comuni di tipo deliberativo e/o esecutivo. Gli atti di questi organi dovranno sottostare alle procedure dei tribunali competenti, come se essi fossero stati effettuati da un organo regionale, conformemente ai principi definiti dalle norme convenzionali esistenti in materia.
3. I rapporti interregionali o transfrontiera delle regioni saranno retti dagli accordi internazionali in materia, nella misura in cui questi saranno applicabili.

Articolo 9 - Partecipazione agli affari dello Stato

1. Nella misura in cui le norme adottate a livello statale possono modificare la portata dell'autonomia regionale o riguardare gli interessi delle regioni, queste ultime devono poter partecipare al processo decisionale.
2. La partecipazione delle regioni alle questioni dello Stato può
 - sia realizzarsi tramite un'adeguata rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organi legislativi o amministrativi;
 - sia consistere in procedure di concertazione o di consultazione fra gli organi dello Stato e le regioni interessate;
 - sia essere il risultato di una consultazione fra gli organi dello Stato ed una struttura che rappresenti le regioni.

Questi modi di partecipazione non si escludono l'un l'altro.

Articolo 10 - Partecipazione agli affari europei ed internazionali

1. Le regioni hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentate, in seno ad organismi concepiti specificamente a tal fine, ai lavori delle istituzioni europee.
2. Le regioni hanno almeno il diritto di essere consultate dal loro governo nazionale, qualora il loro Stato tratti la conclusione di un accordo internazionale o l'adozione di qualunque altro atto nell'ambito di un'organizzazione europea, che possa avere dirette conseguenze per le loro competenze o per i loro interessi fondamentali. Lo stesso vale quando l'attuazione di regole adottate a livello europeo può incombere loro.
3. I governi nazionali possono associare le regioni ai negoziati, in particolare includendo dei rappresentanti regionali nelle delegazioni nazionali.

4. Le regioni hanno il diritto di creare, sia individualmente, sia collettivamente con altre regioni o enti locali, degli uffici di collegamento presso altre regioni o enti locali o presso organizzazioni internazionali - in particolare le organizzazioni europee - attive nei settori di loro competenza, al fine di promuovere o difendere i loro interessi.

4. Organizzazione istituzionale delle Regioni

Articolo 11 - Principio di auto-organizzazione regionale

Le regioni devono, nel modo più ampio possibile, beneficiare del diritto di adottare e, almeno, di completare il loro statuto nel rispetto della Costituzione e delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 12 - Organi della regione

1. Le regioni sono dotate di un'assemblea rappresentativa e di un organo esecutivo, senza pregiudizio delle diverse forme di partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

2. L'assemblea viene eletta a suffragio libero, diretto ed universale.

3. Salvo nel caso in cui sia stato eletto direttamente dalla popolazione, l'organo esecutivo deve rispondere del suo operato dinanzi all'assemblea, alle condizioni e secondo le modalità previste dal diritto interno di ogni Stato parte della presente Carta.

4. Lo status dei rappresentanti regionali eletti deve garantire il libero esercizio del loro mandato, in particolare con delle indennità adeguate.

5. I membri dell'assemblea rappresentativa o dell'organo esecutivo non possono essere oggetto, da parte del potere centrale, di misure che pregiudichino il libero esercizio delle funzioni loro affidate, salvo nell'ambito di una procedura giudiziaria.

Articolo 13 - Amministrazione regionale

1. Le regioni dispongono in proprio di beni, di una amministrazione, di organismi che esse possono creare e di personale proprio.

2. Le regioni possono definire liberamente le strutture interne della loro amministrazione e dei loro organismi.

3. Le regioni possono definire lo statuto del loro personale nei limiti dei principi generali che possono essere eventualmente stabiliti dall'autorità nazionale o federale in materia.

5. Finanze regionali

Articolo 14 - Principi

1. Il sistema di finanziamento delle regioni deve fornire loro un ammontare prevedibile di introiti che sia proporzionato alle loro competenze e che permetta loro di condurre una politica propria.
2. Le fonti di finanziamento delle regioni dovrebbero essere abbastanza diversificate ed adattabili in modo da permettere loro di seguire, il più possibile, l'evoluzione reale dei costi dell'esercizio delle loro competenze e lo sviluppo generale dell'economia.
3. Per quanto riguarda l'esercizio delle proprie competenze, la maggior parte delle risorse finanziarie delle regioni dev'essere costituita da risorse proprie, di cui esse possono disporre liberamente.
4. Il principio di solidarietà richiede la creazione, in seno ad ogni Stato, di un meccanismo di perequazione finanziaria - che tenga conto sia delle risorse potenziali che degli oneri delle regioni - il cui scopo è quello di ridurre il divario tra il differente tenore di vita dei cittadini delle diverse regioni.
5. Le sovvenzioni e i trasferimenti devono, in linea di massima, essere effettuati nel rispetto del principio di non destinazione. I trasferimenti finanziari alle regioni, nonché all'occorrenza la ripartizione delle imposte di cui all'articolo 15 paragrafo 3, devono effettuarsi secondo regole previamente stabilite, in base a criteri obiettivi, poco numerosi e rappresentativi degli effettivi bisogni delle regioni.
6. Le regioni, nei limiti della legge, devono poter accedere al mercato dei capitali per finanziare le loro spese di investimento tramite prestiti, purché esse possano dimostrare la loro capacità a garantire la solvibilità durante tutto il periodo del rimborso, sulla base dei loro introiti propri.
7. L'obbligo, istituito per legge, di seguire talune regole di bilancio o un sistema di contabilità standardizzato, non reca pregiudizio all'autonomia finanziaria delle regioni.

Articolo 15 - Risorse proprie

1. Le risorse proprie sono costituite essenzialmente da imposte, tasse e canoni che le regioni hanno il diritto di riscuotere nei limiti definiti dalla Costituzione o dalla legge. Le regioni devono avere la possibilità di determinare i tassi delle imposte e delle tasse regionali.
2. In mancanza di imposte regionali proprie, le regioni devono avere la possibilità di fissare delle percentuali aggiuntive sulle imposte riscosse da altre autorità pubbliche, nei limiti previsti dalla Costituzione o dalla legge.
3. Le quote regionali di imposte fissate dalla Costituzione o dalla legge vengono anch'esse considerate come risorse proprie. Vanno istituite idonee procedure di consultazione di tutte le regioni circa le regole di ripartizione e le modalità di attribuzione di dette risorse.

4. La gestione delle imposte regionali può, a scopo di maggior razionalizzazione, efficacia e coordinamento, essere affidata ad un'amministrazione comune a più collettività o appartenente ad un'altra collettività che non sia quella regionale, senza che ciò incida sulla proprietà e sull'utilizzazione degli introiti.

C. Tutela dell'autonomia regionale

Articolo 16 - Protezione dei confini delle regioni

1. Il territorio di una regione può essere modificato soltanto dopo che questa abbia espresso il suo consenso, senza pregiudizio delle procedure di democrazia diretta che possono, all'occorrenza, essere previste dal diritto interno a questo riguardo.
2. Nel caso di un procedimento generale di ridefinizione delle frontiere regionali, l'accordo esplicito di ogni regione può essere sostituito da una consultazione di tutte le regioni interessate, all'occorrenza secondo le procedure previste dal diritto interno.

Articolo 17 - Diritto delle regioni di avviare procedimenti legali

Le regioni devono poter presentare ricorso presso le giurisdizioni competenti, allo scopo di garantire il libero esercizio delle proprie competenze ed il rispetto dei principi di autonomia regionale consacrati dalla presente Carta e dal diritto interno.

Articolo 18 - Conflitti di competenze

1. Quando esiste un conflitto di competenze, questo deve essere risolto da un organo giudiziario.
2. I conflitti di competenze verranno risolti secondo i principi costituzionali e le leggi di ogni Stato. In mancanza di una chiara risposta nel diritto positivo applicabile, il principio di sussidiarietà dovrà essere preso in considerazione nella decisione.

Articolo 19 - Controllo sugli atti regionali

1. Un controllo sugli atti adottati dalle regioni può essere esercitato soltanto nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il controllo esercitato sugli atti regionali può mirare soltanto a garantire il rispetto della legalità. Può venir esercitato soltanto a posteriori, con riserva dell'esistenza di una procedura di approvazione dello statuto della regione.
3. Il controllo può tuttavia includere una valutazione dell'opportunità riguardo alla competenza di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e riguardo all'esercizio delle competenze che sono state delegate alle regioni.

PARTE II

Articolo 20 - Impegni e riserve

1. Gli Stati contraenti accettano i vincoli derivanti dalle disposizioni della presente Carta e s'impegnano a superare ogni ostacolo per l'effettivo funzionamento dei meccanismi di controllo istituiti dall'articolo 22 della Carta.

2. Per poter tener conto della diversità e del carattere evolutivo delle situazioni regionali negli Stati europei, gli Stati possono avanzare riserve ai seguenti articoli:

- Articolo 4, paragrafo 4,
- Articolo 8, paragrafo 2,
- Articolo 10, paragrafo 3,
- Articolo 13, paragrafo 3.

Negli Stati in cui l'assemblea regionale è tradizionalmente composta da rappresentanti eletti degli enti locali che formano la regione, lo Stato può formulare una riserva per quanto riguarda il carattere diretto dell'elezione così com'è previsto dall'articolo 12, paragrafo 2.

3. Nessun'altra riserva è ammissibile oltre quelle previste dal paragrafo precedente.

4. Le riserve devono essere notificate al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della firma, della ratifica o dell'adesione.

5. Uno Stato che abbia formulato delle riserve può ritirarle in qualsiasi momento con notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21 - Interpretazione della Carta

Nessuna delle disposizioni della presente Carta può essere interpretata come pregiudizievole a - o limitativa di - un'autonomia che sia più ampiamente riconosciuta a delle collettività territoriali dal diritto internazionale o dal diritto interno di ogni Stato parte.

Articolo 22 - Controllo dell'applicazione della Carta

1. Ogni Stato presenterà una relazione sull'applicazione della presente Carta, nel corso del primo anno in cui essa entra in vigore nello Stato in questione e, in seguito, ogni cinque anni.

2. Gli Stati che abbiano formulato delle riserve, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, devono esaminare nella loro relazione la pertinenza del mantenimento di tali riserve.

3. Questa relazione sarà sottoposta all'esame del CPLRE che la trasmetterà con le proprie osservazioni al Comitato dei Ministri e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri esaminerà ogni

relazione nazionale secondo procedure che esso definirà e notificherà le proprie conclusioni allo Stato interessato e al Presidente del CPLRE.

4. Il Comitato dei Ministri, dopo aver consultato il CPLRE e l'Assemblea parlamentare, prenderà all'occorrenza dei provvedimenti tali da permettere l'esame delle relazioni eventualmente presentate da Stati non membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Impegno degli Stati in un processo di regionalizzazione

1. Gli Stati nei quali è in corso un processo di regionalizzazione possono ratificare la presente Carta impegnandosi ad attuare le sue disposizioni tramite la creazione e lo sviluppo di strutture regionali. Essi s'impegnano ad istituire, entro dieci anni al massimo a partire dall'entrata in vigore per loro della Carta, gli strumenti giuridici e i meccanismi amministrativi e finanziari che permettano loro di rispettare, per quanto riguarda le loro strutture regionali, i diritti definiti dalla presente Carta, secondo le condizioni precisate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 dell'articolo 20.

2. Ogni Stato, in cui la Carta è in vigore alle condizioni definite nel paragrafo precedente, farà, nel corso dell'anno in cui la Carta entra per esso in vigore, ed in seguito ogni tre anni, una relazione sull'evoluzione del processo di regionalizzazione; le relazioni saranno quindi sottoposte alla procedura descritta nell'articolo 22, paragrafi 3 e 4. Al più tardi dopo la quarta relazione, la Parte interessata notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa il suo impegno a rispettare la Carta alle condizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 20.

PARTE III

Articolo 24 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per quanto riguarda gli Stati membri che esprimeranno il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 25 - Regioni alle quali si applica la presente Carta

I principi dell'autonomia regionale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le regioni esistenti sul territorio di una Parte. Tuttavia, ogni Parte può, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di regioni alle quali intende limitare il campo d'applicazione o che intende escludere dal campo d'applicazione della presente Carta.

Articolo 26 - Adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa

Dopo l'entrata in vigore della presente Carta e dopo aver consultato il CPLRE, il Comitato dei Ministri potrà decidere, con voto unanime, di invitare qualsiasi Stato europeo non membro ad aderire a questa Carta. Detto invito dovrà ottenere il consenso esplicito degli Stati che abbiano ratificato la Convenzione.

Articolo 27 - Denuncia

Nessuna delle Parti potrà denunciare la presente Carta prima della scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Carta è entrata per essa in vigore. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non incide sulla validità della Carta per le altre Parti, a condizione che il loro numero non sia mai inferiore a cinque.

Articolo 28 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Carta, conformemente all'articolo 24 della stessa;

- d. ogni notifica ricevuta secondo quanto stipulato nell'articolo 20, paragrafi 4 e 5 riguardante le riserve;
- e. ogni notifica relativa all'esclusione di certe regioni dal campo di applicazione della presente Carta, conformemente all'articolo 25;
- f. la notifica di uno Stato che abbia ratificato la Carta conformemente all'articolo 23 al più tardi alla scadenza prevista dall'articolo 23, paragrafo 2;
- g. tutte le relazioni del Comitato dei Ministri, del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa e dell'Assemblea parlamentare adottate nell'ambito del meccanismo di controllo dell'attuazione della presente Carta;
- h. qualunque altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Carta.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a, il 19..., in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

